

Condizioni dell'unità politica da Federico II alla prima età angioina

Giancarlo Vallone*

Abstract. *Historians have debated for many decades whether the conquest of the southern kingdom by the Angevins in 1266 also brought about—or did not bring about—a discontinuity between the institutions that governed the Swabian monarchy, and in particular that of Frederick II, and the institutions of the new Angevin dynasty. A careful reading of the laws of the Liber Augustalis, especially the law Cum satis, shows that Frederick attempted, among other things, to establish a royal monopoly over jurisdiction in feudal lands; and it is precisely this monopoly that the Angevins, through their legislation, rejected.*

Sintesi. *Gli storici hanno polemizzato molti decenni per stabilire se la conquista del Regno meridionale ad opera degli Angioni, nel 1266, avesse anche determinato, o meno, una discontinuità tra le istituzioni che reggevano la monarchia sveva, e in particolare quella di Federico II, e le istituzioni della nuova dinastia angioina. Un'attenta lettura delle leggi del Liber Augustalis, in particolare della legge Cum satis, dimostra che Federico ha tentato, tra l'altro, anche il monopolio regio della giurisdizione nelle terre feudali; ed è esattamente questo monopolio che gli Angioini con le loro leggi rifiutano.*

La conquista angioina del Regno, nel 1266, ha sempre posto alla storiografia molte domande. Ed è, ora, inutile elencarle. Però una di queste domande è trasversale ad ogni inclinazione di saperi che si affacciano sull'orlo della vicenda, e, in concreto, questa domanda inizia con la vicenda stessa, o quasi. Perché la grande costruzione del *Libro* di leggi federiciano, la sua relazione effettiva, ma non meramente recettiva, con le leggi normanne, la fondazione, nel 1224, dello Studio giuridico napoletano, sembrò subito che potesse non essere stata travolta, e in effetti non lo fu, dall'avvento dell'Angioino, perché il diritto, l'esigenza di ordine sociale, tende a sopravvivere alla mutazione, anche violenta, dei regimi politici, intesi intanto come 'dinastie'.

Non indulgo alla fluente letteratura che si è anche scontrata su tale questione di continuità: questa è solo apparente? È invece reale? Senza tornare a porre nel fuoco di questo vetusto problema, la vicenda del Vespro siciliano, vorrei piuttosto sottolineare, alcune delle molte diramazioni periferiche di questo gran movimento di pensiero, divampato alla fine degli anni Venti, e in specie l'affermazione di uno storico del diritto, allora giovane, Francesco Calasso, per il quale una profonda discontinuità tra Svevi e Angioini si verificò non nel momento del Vespro, come voleva Croce, ma nelle fasi iniziali dell'avvento angioino, quando si ebbe, secondo l'autore, «il passaggio dell'amministrazione cittadina dalle mani di ufficiali regi a quelle di organi elettivi»¹.

*Università del Salento, giancarlo.vallone@unisalento.it

¹ F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Roma, Signorelli, 1929 (r. an. Roma 1971), pp.175-176.

Questa posizione di Calasso, destinata a grande influenza, oggi si considera errata, ma aveva intanto dei grandi meriti: anzitutto poneva la questione della continuità, o meno, tra regimi politici, sul terreno suo proprio, come io credo: quello istituzionale. Tuttavia mentre Calasso mandava a stampa il suo importante lavoro, si faceva strada il convincimento, nato dalla constatazione della larga diffusione dei poteri giudicanti nella feudalità, che Federico II avesse, con una legge (che è in realtà inesistente) «concesso la giurisdizione baiulare [civile] ai feudatari [tutti]»²: lo aveva già detto il Gregorio e lo aveva ribadito, dall'alto della sua influente posizione accademica il Brandileone nel 1884; ma fu devastante che vi aderisse anche Romualdo Trifone nel 1921, nella sua diffusissima edizione della *Legislazione angioina*. Siamo insomma di fronte a due tentativi di analisi della monarchia federiciana orientati dal punto di vista dei due maggiori corpi intermedi: le istituzioni cittadine per Calasso, le istituzioni feudali per gli altri. E forse va ribadito con maggior nettezza: Calasso indica la discontinuità istituzionale tra i due regimi politici che si avvicendavano al vertice del Regno. Invece Brandileone, Trifone e altri offuscano, con quel loro errore (una legge inesistente), l'autentica relazione intercorrente tra poteri (regio e feudale), creando la convinzione, forse per effetto irriflesso dell'errore, e però da loro stessi dichiarata, di una continuità tra età sveva ed angioina nel fondamento legale del potere feudale: una convinzione del tutto fallace pur se avvolta, e quasi camuffata, nella effettiva continuità di vigenza del *Libro* di Federico nella stagione dell'Angioino.

Le due linee interpretative – continuità o discontinuità – riuscirono a non confliggere visibilmente anzitutto perché agivano in ambiti istituzionali diversi: le città oppure i feudi; solo dopo molti decenni, nel 1984, la linea calassiana, divenuta addirittura celebre, a differenza dell'altra, anche nella storiografia politica, sarà rintuzzata, come poi dirò; e finiva insomma per prevalere la convinzione, tuttora dominante, di una sostanziale continuità o «di forti elementi di continuità» tra il dominio svevo e quello angioino, ovviamente nella parte continentale del vecchio Regno federiciano. È quanto basta a sommergere un'altra graffiante intuizione del Calasso che notava la 'mutazione radicale' tra regimi, e indicava: «la polverizzazione della *iurisdictio* imposta dal nuovo sistema [angioino] di governo a base feudale, faceva sì che l'esecuzione del diritto veniva per gran parte sottratta agli organi statali»³: eppure c'è ancora chi scrive che i baroni sono regi ufficiali, confondendo le parole del diritto con il regime giuridico che esse introducono. Tutt'al più si finirà per riconoscere che l'Angioino «dopo il Vespro era dovuto andare assai lontano sulla strada delle concessioni al potere feudale»⁴ (come se questo fosse poca cosa), ma non si tratta di

² F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia* (1884), in ID., *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di C.G. Mor, Bari, Soc. St. Patr. Puglia, 1970, pp. 315-413: 334. Più in generale, sulla entificazione fallace di questa legge inesistente: G. VALLONE, *Interpretare il Liber augustalis*, Ariano Irpino, CESN, 2024 (ma 2025), pp. 81-87.

³ F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, cit., p.177.

⁴ G. GALASSO, *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino, Einaudi, 1965, p. 188 (saggio del 1961).

strada che tenga davvero conto del peso delle istituzioni, ch'è l'unico peso e terreno che possa rivelare anche il suo stesso fallimento.

Basterà quanto precede per constatare che, consapevolmente o meno, alla fine il tema della continuità si mostra, o si intravede, nella sua propria natura sul terreno istituzionale; Perciò, è importante trovare la percezione di eventuali mutazioni ad opera di osservatori allora contemporanei: lo si è fatto per i letterati⁵; ma curiosamente non per i giuristi, o non con la dovuta attenzione. Tra questi ce n'è uno di eccezione, Andrea da Isernia († 1316), che nei primissimi anni del Trecento punta l'indice sul Vespro, che lui aveva vissuto direttamente; ma non sul Vespro come puro movimento politico e ribellione, quanto sul Vespro come causa di alterazione nei fondamenti di legittimità; e Isernia dice «le leggi di Federico si osservavano rigidamente prima della ribellione della Sicilia; poi intervenne la riforma di re Carlo nella pianura di san Martino»⁶. Il Vespro, per il grande giurista, ha mutato la sostanza delle leggi federiciane, ed egli quasi le contrappone ai celebri capitoli di San Martino del 1283, anche se, ai nostri intenti, sono più importanti, perché più frangenti le istituzioni, i capitoli 'super bono statu Regni' emanati dall'Angioino il 10 marzo 1282⁷, quando fermentavano già gli umori della rivolta, perché, dice Amari, «il malcontento mise in un fascio le persone de' governanti e i principii del governo...; così entrava in Sicilia l'anno milledugentottantadue»⁸.

Insomma Andrea da Isernia delimita un territorio, quello delle *leges*, e lo indica come ambito di un'alterazione: il gran corpo delle leggi federiciane non sarebbe più, in età angioina, e a datare dal Vespro, di stretta osservanza; ed ecco allora determinata una discontinuità. E tuttavia è necessario di più; è necessario indicare una alterazione che agisca all'interno della disciplina poteri, modificandone l'assetto.

Così, per continuare a mettere in campo non le nostre convinzioni, ma quelle direttamente fondate sulla esperienza e sulle percezioni dei protagonisti o contemporanei, è di grande importanza, io credo, notare che anche questa mutazione ci è stata indicata da un portatore attivo della legislazione sveva ed angioina, ed in una sua opera di qualche decennio successiva a quelle di Andrea da Isernia, e cioè Biagio da Morcone, e in alcuni brani addirittura rivelatori, afferma senza mezzi termini: «secondo il diritto dei capitoli angioini sono cassate quelle leggi federiciane che dicevano il contrario e in particolare la constitutio *Cum satis*»⁹, aggiungendo anche

⁵ M. CAMERA, *Annali delle Due Sicilie...*, Napoli, St. del Fibreno, 1860, vol. II, pp. 504-507.

⁶ «stricte servabantur istae constitutiones [il libro di Federico] ante rebellionem Siciliae... Post fuit constitutio Regis Caroli II in planitie sancti Martini»: il brano è nel commento di Isernia alla *const.* III 23,1 *Honorem* di Federico II, e si legge nella ed. Cervone: *Constitutionum Regni Siciliarum libri III...*, Neapoli, sumpt. A. Cervonii, 1773, vol. I, p. 346b. È stato notato da diversi autori, anche ben risalenti, ad es. da F. Calasso.

⁷ Già in questo senso L. CADIER, *L'amministrazione della Sicilia angioina* (1891), a cura di F. Giunta, Palermo, Flaccovio, 1974, pp. 87-99.

⁸ M. AMARI, *La guerra del Vespro siciliano*, Firenze, Le Monnier, 1851⁴, p. 102.

⁹ «iure...capitulorum regni...cassantur predictae constitutiones que dicebant contrarium et maxime dicta constitutio *Cum satis*: BIAGIO DA MORCONE, *De differentiis inter ius longobardorum et ius*

altre *constitutiones* al numero delle leggi federiciane ‘cassate’, termine da intendere come non applicate nella prassi, dato che non erano state formalmente abrogate. Ora le due leggi I 49 *Ea que* e la I 50 *Cum satis* sono da sempre e da tutti considerate il nerbo del pensiero politico federiciano, cioè del suo pensiero in tema di disciplina giuridica del potere allora politicamente più rilevante per l’unità: quello di giurisdizione. Dunque, il quadro di mutazione operato dalla legislazione angioina e affermato in generale da Andrea da Isernia è pienamente confermato dai pratici del diritto con riferimento espresso e specifico alle leggi federiciane che riservano al Re e ai suoi ufficiali l’esercizio esclusivo del potere di giurisdizione. Spicca tra le leggi che in età angioina si ritengono ‘cassate’ e ‘contrariate’, una grande legge federiciana, appunto la *Cum satis*. In concreto sono incompresi due profili della stessa legge:

α) i metodi di nomina degli ufficiali giudicanti nelle città, in particolare giudici e baglivi, ch’è l’aspetto o il profilo più noto,

β) e, per altro verso, ed è un verso o profilo meno noto che ho già indicato, e che è fondamentale, la latitudine della sua vigenza (ovvero cos’è che questa legge disciplina veramente).

Il primo profilo, è quello esaminato da Calasso, il quale, interpretando la *Cum satis*, sostiene che, in forza di essa, Federico II aveva abolito «tutte le magistrature che le città avevano preso il vezzo di darsi *ex collatione populi*», cioè elettivamente, e intendendo come una mutazione angioina, e quasi liberale, «il potere di eleggere i giudici» riconosciuto alle città¹⁰. Questa interpretazione calassiana della legge federiciana, che propone, su una base apparentemente sicura, la cesura netta tra età sveva ed età angioina ben prima del Vespro, è divenuta virale nella storiografia in specie politica, ma non soltanto politica, almeno fino al 1984 quando Mario Caravale, uno degli allievi giovani di Calasso, sostenne in modo via via largamente condiviso ma, secondo me, incompleto, che le elezioni avvenivano anche in età federiciana, pur senza addurre prove documentarie, ma affermando che Federico II avrebbe ripristinato «il sistema istituzionale normanno», quando «le città avevano comunque conservato la scelta del funzionario che doveva ricoprire la carica»; e dunque, per lui, le città avrebbero continuato a esercitare ‘usi elettivi’ dei propri ufficiali¹¹. La impostazione di Caravale si può ben dire che abbia sostituito nell’opinione generale quella di Calasso. E tuttavia anche questa opinione di Caravale non coglie il fondamento, o uno dei fondamenti della *Cum satis*: infatti resta oscuro come l’ufficiale eletto (o individuato con altri metodi di scelta) divenisse regio, perché indubbiamente non può bastare a tanto l’idea che l’eletto assumendo semplicemente una carica

romanorum tractatus, a cura di G. Abignente, Neapoli typ. Al. Pierro, 1912, p. 288 (§ *de scabinis et cancellariis*).

¹⁰ F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell’Italia meridionale*, cit., pp. 118, 121, 183-184, 187.

¹¹ M. CARAVALE, *La legislazione statutaria dell’Italia meridionale e della Sicilia* (1984), in ID., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Bari, Laterza, 1998, pp. 167-200: 179-182.

indicata o disciplinata dalle leggi regie (ad esempio il giudice cittadino [lo *iudex annalis*] o il baglivo), divenisse solo per questo, senza alcun intervento del Re, un ufficiale di nomina regia; il che renderebbe priva di ogni vera forza e meramente nominalistica l'azione di una legge invece possente come la *Cum satis*. Ed è una legge possente -badate- perché impone che ogni ufficiale giudicante 'eletto' dalle *universitates*, fosse poi 'creato' nel ruolo dal Re; ed è appunto la 'creatio' che il Re riserva espressamente a sé e vieta alle città. *Creatio* è parola, espressamente usata nella legge, e ben precisa perché indica una operazione istituzionale esclusivamente regia e successiva alla elezione 'universale', cioè civica, dell'ufficiale giudicante. Ed è questa 'creatio' che viene totalmente ignorata dalla storiografia, con una sola eccezione, quella, piuttosto corriva, e fulminea al punto da sembrare inconsapevole, di un autore illustre come Giovanni Cassandro¹². Insomma, si trattenga per principio che la procedura di nomina degli ufficiali giudicanti di città è binaria: *electio* universale e *creatio* regia.

Il secondo profilo d'incomprensione alla quale è stata soggetta la *Cum satis*, e che ora va esaminato, è quello che sottrae la legge al suo più forte e rivelatore comando: Federico con questa legge si riserva la *creatio* degli ufficiali giudicanti (cioè *iudices* e baglivi) 'universali', non solo nelle terre demaniali ma anche nelle terre feudali. Ce lo dice senza esitazioni un giurista angioino che, parlando del potere di conferma degli ufficiali, afferma «i conti e i baroni usurpano il potere regio di 'creatio' perché 'creano' i baglivi a loro piacimento, il che è contro la legge *Cum satis*»¹³. È importante allora comprendere fino alla radice l'intento di questa legge, che non ha davvero eguali nel mondo medievale, salvo pallidi precorrimenti, ad esempio quello dell'avo Barbarossa, ma che agisce in modo assolutamente nuovo, perché non si limita, in via di principio, a vietare la vendita del potere; ma pretende un magistrato regio di sua 'creazione' in ogni terra infeudata, esercitando insomma un'azione attiva di dominio nelle terre altrui. Una posizione 'moderna' nella concezione del potere. Dobbiamo intenderci. L'applicazione di questo profilo della legge creò non poche, ed anzi molte resistenze e non solo da parte dei feudali, ma anche degli stessi ufficiali di Federico, e ce ne sono prove, ma è anche certo che in più casi egli riuscì ad applicarla, creando l'atipica e finora insospettata figura di feudatari senza giurisdizione nelle loro terre¹⁴. Possiamo allora renderci conto di quanto falsante sia stata, per decenni, la convinzione, che ho già indicato (Brandileone, Trifone, De Vergottini e altri), di una legge federiciana che attribuisce ad ogni feudale il potere di giudicare nelle proprie terre. Non solo questa legge non esiste, ma esiste una opposta legge di Federico, la *Cum satis*, che impone,

¹² G. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, Laterza, 1943, p. 212.

¹³ «comites et barones illud usurpant quare ordinant baiulos ad voluntatem ipsorum quod est expresse contra const. *Cum satis*»: ancora BIAGIO DA MORCONE, cit., *De differentis* (§ *de eo qui cartam falsam*) p.70, che aggiunge che tale usurpazione, o prassi del feudale di 'creare' in terra sua gli ufficiali giudicanti nasce da «diuturna consuetudo».

¹⁴ G. VALLONE, *Interpretare il Liber augustalis*, cit., pp. 214-231, e all'indice tematico, s.v. 'feudi senza giurisdizione'.

con relativo successo, la diretta giurisdizione del Re nelle terre feudali. Intorno a questo progetto monopolistico ruota l'anima del *Liber Augustalis*. E ne indico almeno tre capisaldi:

A. La esclusività regia nella nomina degli ufficiali giudicanti ovunque, anche, almeno per intento, nelle terre feudali. In queste terre le città designano (in genere con elezione, ma ad esempio anche per sorteggio) gli *iudices*, e il Re li 'crea' cioè li conferma, ovvero li incardina in officio (*const. I 50 Cum satis*)¹⁵.

B. L'ufficio del baglivo, che Federico vuole ovunque di nomina regia, non è più attribuito in estaglio o a credenza: queste sono le due forme di attribuzione previste da leggi normanne. Per volontà di Federico, compresa in storiografia ad opera di Paolo Colliva, l'ufficio deve essere reso 'stipendiario', cioè retribuito 'de camera' con la riforma del 1246 (*const. I 74 Cum iuxta e const. I 75 Baiulos omnes*)¹⁶.

C. La distinzione ('discretio') piena e di osservanza romanistica tra giurisdizione civile e giurisdizione penale, che consente al Gran Re di attribuire ai collegi giudicanti di primo grado (baglivo e giudice), soltanto la giurisdizione civile, sottraendo loro, ed affidandola a magistrati di esclusiva e diretta nomina regia, la giurisdizione penale nella sua interezza¹⁷.

E potrei continuare con altri profili, come ad esempio la distinzione, voluta da lui, tra giudici giudicanti e giudici a contratti¹⁸, tutti profili che rivelano la loro organicità soltanto con la comprensione del grandioso progetto di Federico; e dico di Federico e non dei suoi giuristi, come ogni tanto qualcuno sostiene¹⁹, perché una volta percepita la rispondenza di molte leggi a quel progetto frainteso e oscurato, si comprende agevolmente che la volontà propulsiva è unica, ed è la sua.

Poi venne l'Angioino. E nella primissima stagione angioina i giuristi che usano il corpo delle leggi del Regno come strumento quotidiano del loro sapere per regola delle vite, ci mettono sull'avviso e ci dicono: le leggi di Federico sono ormai soltanto sullo sfondo dell'ordine sociale, perché ce ne sono di nuove, e ben diverse. E la diversità nell'assetto dei poteri viene dichiarata dal giurista nei suoi effetti: «nelle terre dei conti e dei baroni sono gli stessi feudali a 'creare' baglivi e *iudices*», con piena e dichiarata coscienza che questo avviene perché l'antica legge federiciana non è più vigente (è 'cassata'). Si afferma anche che questo nuovo potere feudale è, in realtà antico: si tratterebbe, se non di una 'usurpazione', di una «diuturna consuetudo», ed è ben

¹⁵ *Ivi*, pp. 263-304, e all'indice tematico, alle voci 'creatio iudicis' e 'electio iudicis'.

¹⁶ *Ivi*, pp. 160-164, 229, e all'indice tematico, s.v. 'baglivo, *baiulatio*'.

¹⁷ *Ivi*, pp. 245-256, e all'indice delle leggi federiciane, alla legge I 65 *Locorum*.

¹⁸ Su questo aspetto rinvio al mio saggio, di prossima pubblicazione: *Principe e città. Taranto angioina*.

¹⁹ Contro questa tentazione, valgono ancora le pagine prudenti, e in certo modo 'classiche', e non sono le sole, di G. DE VERGOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 242-244. Si legga però anche E. KANTOROWICZ, *Federico II imperatore* (1927), Milano Garzanti, 1976, p. 359.

possibile che sia vero, ma questo non fa che porre in risalto la natura prometeica, per dir così, della ormai 'cassata' legge federiciana. Tuttavia non è una consuetudine che può travolgere un assetto di poteri fondato su leggi. Non lo può. È necessaria un'altra legge, una legge angioina, che disciplini in modo diverso il potere feudale, secondo le nuove esigenze delle relazioni di potere tra monarchia e feudatari. Ed una legge c'è. Ai primordi del Vespro, tra i capitoli del 10 marzo 1282, della cui importanza ho già detto, c'è il capitolo *Item ad inquisitionem faciendam*. È una brevissima disposizione, ma è fondativa perché impone a tutti i feudali (*terreri*), di non emanare o far emanare bandi (il potere di bando implica l'averne giurisdizione) oltre il limite di un augustale. Il suo tratto fondativo, e fondamentale, consiste proprio nel costituire con legge il potere giudiziario e sanzionatorio non di alcuni, ma di tutti i feudali. E in questo modo la feudalità è ora riconosciuta nelle relazioni di potere come nuovo soggetto 'costituzionale'²⁰. L'importanza di questa legge è stata avvertita dai maggiori studiosi, anche se non è mancato chi l'ha considerata un vecchio arnese giuridico, puntando in particolare sul limite dell'augustale, presente anche in leggi precedenti: un po' come se la legge che punisce la diffamazione con quattro anni di reclusione e la legge che punisce con quattro anni la rapina, fossero la stessa legge.

Ma a prescindere da questo, anche i migliori studiosi hanno fatto qualche confusione, ed è meglio ripeterlo: Romualdo Trifone, storico del diritto di gran nome, notò la novità di questa legge angioina. Non poteva non farlo, perché sapeva; ma essendo convinto dell'esistenza di una legge federiciana (invece inesistente) che attribuiva a tutti i feudali la giurisdizione civile, finì per smorzare, con seguito importante nella storiografia politica, l'effettiva irruenza e discontinuità di questa legge angioina, quasi deponesse invece per una generale continuità tra regimi²¹. Invece questa legge infrange alla radice la dimensione politica del Regno, perché costituisce la feudalità come nuovo soggetto 'costituzionale', e fa poi di ogni singolo feudale il giudice ordinario dei suoi sudditi²². Si tratta di un assurdo se misurato in chiave federiciana; ed anche di un paradosso, perché ci rivela una continuità dove si pensava che ci fosse frattura: nei poteri elettivi delle città; e mostra invece frattura dove si era certi invece della continuità: nei poteri di giurisdizione nelle terre feudali. Ma, chiederei, questa inversione nell'ordine delle mutazioni, messo a fuoco, poi, nell'assetto istituzionale, è in grado di incidere nella storia letta in chiave politica? Il più autorevole storico della vicenda politica del Mezzogiorno medievale, che è stato, io penso, Giuseppe Galasso, non ne è convinto perché «la struttura burocratica del Regno, anche quando la si riconosca tanto forte e singolare quanto si vuole...non valse tuttavia

²⁰ G. VALLONE, *Interpretare il Liber augustalis*, cit., pp. 256-262, e all'indice dei capitoli angioini, al cap. *Item ad inquisitionem faciendam*.

²¹ R. TRIFONE (a cura di), *La legislazione angioina*, Napoli, Lubrano, 1921, pp. XVI-XVII, CLXI, e G. VALLONE, *Interpretare il Liber augustalis*, pp. 85, 250-251.

²² G. VALLONE, *Interpretare il Liber augustalis*, cit., pp. 157-158, 260-261 e all'indice tematico, s.v. 'baro iudex ordinarius'.

a fare sì che la monarchia siciliana perdesse i tratti caratteristici di uno stato feudale»²³. Si potrebbe certamente pensare: non è la presenza diffusa di feudi che impedisce ad una monarchia di essere assoluta; quella monarchia resta feudale per l'assenza in essa di un potere regio irresistibile dagli altri poteri. È per questo che la Francia di Luigi XIV, disseminata di feudi, è una monarchia assoluta, ed ancora per questo che si è pensato assoluto, almeno in embrione, anche il Vicereame napoletano, ma solo quando ebbe la *vis a tergo* di Spagna. Ma prima d'allora non può altrettanto il grande progetto federiciano, che il Re costituisce, attraverso il sapere giuridico, sull'idea d'un suo monopolio degli uffici di giurisdizione. Non è soltanto un'idea, è anche una pratica: Federico assume potere, quando può, espropriandone i feudali che ne sono proprietari nelle loro terre. La proprietà è il regime giuridico del feudo. Questa sottrazione del potere alla sua dimensione dominicale, una dimensione pensata all'epoca come giusta e naturale, renderà Federico un 'usurpatore' per i giuristi angioini²⁴, e peggio per i papi: giudizi quasi incomprensibili se estraneati da questo contesto di espropri, che sono dichiarati in forma specifica come 'colpa' nei confronti degli assetti preesistenti del Regno. È un progetto d'inaudita ambizione, la cui grandezza è dimostrata dalla impotenza dello stesso Federico a realizzarlo pienamente; ma la linea che lui traccia, è quella dell'unità politica intesa come disponibilità di un intero popolo ad obbedire un unico potente. Quel che l'Angioino infrange non è soltanto questa unicità incompiuta del potere, ma infrange il tentativo di riunificazione degli infiniti centri d'obbedienza che avrebbe, se realizzato, consentito una civiltà collettiva di popolo; invece, con la dinastia angioina, e in specie in certi lunghi decenni, il tutto del Regno resta uno, soltanto come frutto di omaggio e fedeltà, ch'è l'unica fibra della vera monarchia feudale, quella incapace d'un potere regio irresistibile. La unità politica nel mondo feudale e attuale non è fondata su un potere politico unico, ma su fedeltà operative che i subordinati massimamente potenti nei loro territori praticano verso il Re, titolare d'un potere assai più esile del loro. Però Federico, a differenza dell'Angioino, non si accontenta di questo e non crede (con ragione) nelle fedeltà. La sovranità come potere politico unico è un'idea di pratica solo ottocentesca che, nella sua forma pura, viene ciecamente inflitta ai secoli precedenti; Federico invece agisce in quel senso, per l'unicità ('possanza senza fallanza' dice una sua poesia), e pur senza un vero successo, tenta di conquistare quel monopolio della forza legittima..., ma lo tenta troppo presto per essere nel vero.

²³ G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino, Utet, 1992, pp. 318-319.

²⁴ G. VALLONE, *Interpretare il Liber augustalis*, cit., p. 219.